

# STATUTO DELLA PRO LOCO DI SETTIMO MILANESE

Associazione non riconosciuta come persona giuridica

Modifica Statutaria approvata dall'Assemblea generale dei soci il 17.04.2012

## 1. COSTITUZIONE

Sulla base dell'atto costitutivo con atto redatto, Notaio Paolo De Martinis il primo giugno anno 2000 (duemila) con n. 643 di repertorio raccolta n. 59, è costituita l'Associazione denominata:

### **"PRO LOCO SETTIMO MILANESE"**

essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

La Pro Loco Settimo Milanese ha sede nel comune di Settimo Milanese nel Parco Farina, il suo eventuale trasferimento nel Comune non comporta modifiche allo statuto. La decisione sarà assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 2. CARATTERISTICHE

- a) L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro
- b) Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed ha facoltà di assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

## 3. DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI

La durata della Pro Loco Settimo Milanese è illimitata. I suoi limiti giurisdizionali saranno stabiliti nel rispetto delle realtà confinanti.

## 4. SCOPI

Lo scopo istituzionale della Pro Loco Settimo Milanese è di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione e la conservazione delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche del territorio e della comunità che in esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale.

In via esemplificativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti della Pro Loco Settimo Milanese:

- a) svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
- b) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
- e) fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale
- d) organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni atte a favorire la comunità e il suo sviluppo socio culturale, promuovendo la consapevolezza alla partecipazione della vita collettiva;
- e) operare per la cultura ambientale e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali: tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;
- f) sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale sia alle realtà esterne;
- g) promuovere e partecipare ad azioni di tutela del patrimonio socio-culturale e ambientale in ogni sede e in ogni grado.

## 5. SOCI

- a) L'iscrizione alla Pro Loco Settimo Milanese è aperta a tutti i cittadini residenti nel comune e alle persone fisiche comunque interessate a collaborare per la realizzazione degli "scopi" di cui al precedente art. 4. Possono inoltre essere Soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali e solidaristici o che comunque si identificano con quelli della Pro Loco Settimo Milanese.

- b) Si distinguono in "Soci Fondatori", "Soci Onorari", "Soci Sostenitori" e "Soci Effettivi".
- *Soci Fondatori*: la qualità di "Socio Fondatore" è acquisita da chi si è fattivamente adoperato per la costituzione dell'Associazione e del suo fondo di dotazione.  
La qualifica di "Socio Fondatore" risulta dall'elenco generale dei Soci, essi sono assoggettati al versamento della quota sociale annuale, hanno diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci.
  - *Soci Onorari*: la qualifica di "Socio Onorario" viene conferita a quelle persone, Enti ed Associazioni che in qualsiasi modo contribuiranno efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che con la loro opera saranno di sostegno allo sviluppo della città.  
La qualifica di Socio Onorario viene conferita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ratificata in sede assembleare. I soci Onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali.
  - *Soci Sostenitori*: la qualifica di "Socio Sostenitore" è acquisita da coloro che effettuano annualmente versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.  
La qualifica di "Socio Sostenitore" risulta dall'elenco generale dei Soci.
  - *Soci Effettivi*: la qualifica di "Socio Effettivo" è acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; la stessa deve essere versata, pena la decadenza dell'iscrizione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'iscrizione alla Associazione o, per i rituali rinnovi entro il 31 marzo.
- c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con i contributi associativi; l'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone, con l'impegno di approvare e osservare Statuto e regolamenti.
- d) Entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio di Amministrazione deve assumere la delibera delle richieste, a trascrivere sul libro soci i nominativi delle domande accolte e a comunicare il diniego a soggetti interessati al rifiuto. Contro il rifiuto possono ricorrere per iscritto entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, il quale sarà nominato alla prima assemblea successiva alla comunicazione.
- e) Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei membri dell'Associazione stessa; tale recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione.
- f) La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, per recesso o per indegnità
- g) L'appartenenza alla Pro Loco Settimo Milanese ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo; le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia nei confronti di terzi.

## 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Pro Loco Settimo Milanese:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri

## 7. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco Settimo Milanese risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata.

- b) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia "ordinaria" che "straordinaria" con diritto di voto, i Soci Fondatori, i Soci Onorari, i Soci Sostenitori e i Soci Effettivi che abbiano compiuto il 18° anno di età
- c) Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci Fondatori, ed inoltre i Sostenitori, Onorari ed effettivi che, all'atto della convocazione dell'Assemblea, abbiano almeno 6 (sei) mesi di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto il 18° anno d'età.
- d) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede "ordinaria" che "straordinaria", è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio dei Revisori dei conti.
- e) In sede "ordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- f) In sede "straordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Soci e delibera con la metà più uno dei voti espressi.
- g) E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un Socio. E' vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.
- h) L'Assemblea vota normalmente con voto palese per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti.
- i) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria*
- provvedere all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'elezione del Collegio dei Revisori dei conti nonché all'attivazione dello stesso, all'elezione del Collegio dei Probiviri;
  - fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'entità delle quote associative annuali;
  - delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale accumulato durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  - deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
  - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
- in sede straordinaria*
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
  - deliberare sul trasferimento della sede della Pro Loco Settimo Milanese al di fuori del Comune di Settimo Milanese;
  - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
- l) Sia l'Assemblea "ordinaria" quanto quella "straordinaria" sono convocate con preavviso di almeno 25 (venticinque) giorni mediante lettera da inviarsi a tutti i Soci a mezzo di convocazione personale. Le convocazioni personali potranno essere inviate, con l'assenso del Consiglio di Amministrazione, utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione avanzati quali: fax posta elettronica. In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.
- m) Di dette riunioni viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.
- n) Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli Associati previa affissione nella Sede Sociale.

## **8. IL PRESIDENTE**

- a) Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, rappresenta legalmente la Pro Loco Settimo Milanese di fronte ai terzi e anche in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed è

rieleggibile; su deliberazione del Consiglio di Amministrazione conferisce sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

- b) In caso di delega, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
- c) Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione (al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta), compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato.
- d) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- e) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
- f) Ove in corso di mandato intenda rinunciare all'incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario cessa dalle sue funzioni dopo formale passaggio di consegne al nuovo Presidente eletto.

## **9. IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

## **10. IL SEGRETARIO**

- a) Il segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- b) Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché libro degli aderenti all'Associazione.

## **11. IL TESORIERE**

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, redige – dal punto di vista contabile – il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. L'attività della tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci, le incombenze di carattere fiscale possono essere demandate a professionisti o studi professionali esterni o ancora ad associazioni di categoria, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **12. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- a) La Pro Loco Settimo Milanese è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dell'Assemblea su proposta dello stesso Consiglio di Amministrazione, da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente.
- b) Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili, e da tale nomina non conseguono loro alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- c) In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che ha riportato il maggior numero di voti nell'ultima Assemblea. In mancanza di questo il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea ordinaria.
- d) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
- e) Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati, con congruo anticipo, a mezzo comunicazione scritta o telefonica.

- f) Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

### **13. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

E' organismo attivato dall'Assemblea dei soci,

- a) Il Collegio dei Revisori dei conti, scelti anche tra non Soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. Nel suo seno il Collegio nomina il Presidente del Collegio stesso.
- b) L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- c) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
- d) I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci.

### **14. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

- a) Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea. Nel suo seno il Collegio nomina il Presidente del Collegio stesso.
- b) Il Collegio è chiamato a redimere le eventuali controversie che tra gli associati o tra questi e l'Associazione
- c) I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- d) L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere e di Revisore dei Conti.

### **15. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio della Pro Loco Settimo Milanese è costituito da:

- a) le quote dei Soci
- b) i contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche,
- c) dai contributi di privati,
- d) dai contributi di organismi internazionali,
- e) dai rimborsi derivanti da convenzioni,
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
- g) le donazioni
- h) i proventi di iniziative stabili od occasionali.

Le quote associative e le elargizioni, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intransmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno nel caso di scioglimento dell'Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

### **16. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

- a) Gli esercizi della Pro Loco Settimo Milanese iniziano il 1° di gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- b) Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predisporre e approva il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea generale dei soci entro i termini previsti dal precedente art. 7 – punto d.
- c) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e, previo semplice richiesta, a tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura..

### **17. AVANZI DI GESTIONE**

- a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **18. MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente statuto può essere modificato o integrato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata in sede straordinaria e ciascuna modifica o integrazione deve essere deliberata e approvata, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; trascorsa almeno un'ora, in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

## **19. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

- a) Lo scioglimento della Pro Loco Settimo Milanese non potrà essere pronunciato che dall'Assemblea straordinaria che delibera, in prima convocazione con la metà più uno dei Soci e a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora, con la presenza di almeno in terzo (1/3) dei Soci a la metà più uno dei voti espressi.
- b) I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della Regione o dell'Ente pubblico sono devoluti ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all'Ente Turistico eventualmente subentrante o, in difetto, alla Civica Amministrazione Comunale.

## **20. REGOLAMENTO INTERNO**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

## **21. RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell'Ordinamento Giuridico Italiano.